

COMUNE DI SPILINGA

(Prov. di Vibo Valentia)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013 - 2015

PARTE I

PREMESSA

L'art. 1 , comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) stabilisce come segue i compiti del Responsabile della prevenzione :

1. ne verifica l'efficace attuazione, proponendo eventuali modifiche ;
2. sovrintende al coordinamento e al controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle norme in materia, se nominato responsabile della trasparenza amministrativa ;
3. verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici esposti a rischio corruzione ;
4. individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità ;
5. entro il 15.12 pubblica sul sito web dell'Amministrazione una relazione sull'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico.

Lo stesso art. 1 stabilisce altresì che il piano deve essere redatto dal responsabile della prevenzione.

Per il Comune di Spilinga .è stato individuato il segretario comunale con deliberazione G.C.

N 12 del11/03/2013 .

Il piano medesimo, una volta approvato dall'organo di indirizzo politico dell'ente entro i termini di legge , viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica .

Esso, ai sensi dell' art. 1 comma 9, della citata legge n. 190, deve avere il seguente contenuto :

- a) individuare le attività maggiormente a rischio corruzione ;

- b) prevedere formazione e meccanismi di controllo delle decisioni per le attività a rischio ;
- c) individuare obblighi di informazione per il responsabile prevenzione per le attività a rischio ;
- d) monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento ;
- e) monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici ;
- e) individuare obblighi di trasparenza ulteriori.

CAPITOLO I

QUADRO SOCIO-ECONOMICO DEL COMUNE DI SPILINGA

1. Spilinga è un comune di 1500 abitanti della provincia di Vibo Valentia. Le risorse principali sono l'agricoltura e l'allevamento di bovini e di suini. Da poco anche il turismo estivo sta facendosi strada, grazie alla sua vicinanza con le località balneari del Comune di Ricadi e di Tropea . La notorietà del Comune in Italia e all'estero è legata alla 'nduja, un salume prodotto da piccole aziende locali con le parti grasse del suino, con l'aggiunta del peperoncino piccante calabrese. Da pochi anni a questa parte viene attivato ogni sforzo per rilanciare la nduja sui mercati nazionali ed esteri. Il Comune ha un ridotto numero di dipendenti,

2 . Ciò premesso e considerato, si espongono di seguito le norme in materia di trasparenza (Capitolo II) , quelle relative alle modifiche alla l. 241/1990 e alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Capitolo III) , quelle relative alle modifiche in tema di pubblico impiego (d. lgs n. 165/2001) ai fini della prevenzione e repressione della corruzione (Capitolo IV) . Viene infine predisposto uno schema di codice etico per gli amministratori, ove si voglia promuovere la cultura della legalità e della trasparenza (Capitolo V).

CAPITOLO II

LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Pubblicità e trasparenza della P.A.

La legge n. 190/2012 introduce nell'ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e individua proprio nella trasparenza lo strumento principale per conseguire detti obiettivi.

Il principio della trasparenza, originariamente vincolato ai caratteri e ai limiti dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ha assunto nel

tempo una nuova e più ampia connotazione, tanto da essere definita nei termini di “accessibilità totale” ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Attraverso un espresso richiamo all’interno del comma 15 dell’art. 1 della legge 190 a quanto già previsto dal citato 11 del d.lgs. 150/2009, il legislatore ribadisce, inoltre, che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

I livelli essenziali di trasparenza dell’operato amministrativo sono dunque garantiti anche attraverso la pubblicità dell’attività delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali.

Più precisamente, ai sensi del menzionato comma 15, la trasparenza “ è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali”.

Tale previsione, facendo riferimento alle “informazioni relative ai procedimenti amministrativi” amplia enormemente il novero delle informazioni oggetto di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni già precedentemente disposta dalla cd. “riforma Brunetta”.

La rinnovata nozione di trasparenza arricchendosi di ulteriori contenuti va, dunque, oltre il principio del “mero” accesso ai documenti ed anche alle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ai fini della verifica della rispondenza alla legge e alle regole di buona amministrazione, costituendo il principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici.

La legge 190/2012 estende ulteriormente la nozione di trasparenza, posto che l’accessibilità totale è messa anche al servizio della prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione, illeciti o corruttivi, consentendo un “controllo” democratico sull’azione dei pubblici poteri.

In questo senso, secondo quanto emerge dal Rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, la trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle amministrazioni, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli amministrati e limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell’agire amministrativo .

Per di più la trasparenza è una delle basi per un corretto e pieno rispetto del principio di democrazia e , con l’ausilio delle nuove tecnologie, può consentire di realizzare nuove forme di partecipazione e collaborazione.

D'altra parte può innescare meccanismi virtuosi a meglio fare e meccanismi di controllo da parte della società civile sull'operato delle P. A. , con ciò responsabilizzando maggiormente i dirigenti pubblici rispetto al proprio operato e al corretto utilizzo delle risorse loro assegnate.

2. Obblighi di trasparenza: contenuto e modalità applicative

La trasparenza trova attuazione attraverso strumenti informatici e telematici e, in particolare, attraverso la rete internet.

Tra le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali, il legislatore ha incluso (**comma 15**) anche i bilanci e i conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Mentre la pubblicazione dei suddetti dati sembra riconducibile all'esigenza del controllo diffuso, le tipologie di informazioni relative ai procedimenti amministrativi richiamate dal successivo **comma 16** "evocano naturalmente l'interesse alla relativa acquisizione dei soggetti interessati e a diverso titolo comunque coinvolti nella singola procedura amministrativa".

Ai sensi della disposizione in parola, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili sono assicurati dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato d. lgs. 150/2009.

L'elenco appena riportato si connota come meramente esemplificativo , in considerazione del fatto che gli obblighi di trasparenza interessano tutti i procedimenti amministrativi e non solo alcuni: le specificazioni relative ai procedimenti indicati sembrano essere, pertanto, dettate dall'esigenza del legislatore di sottolineare la delicatezza di talune procedure rispetto ad altre o comunque la loro significativa portata economica.

Che si tratti di una regola generale è, altresì, confermato dal comma 26 dell'art. 1 della legge 190/2012, il quale, infatti, assoggetta agli obblighi di trasparenza anche i procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie, quali, ad esempio, le procedure che si concludono, proprio in ragione della loro natura, con l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

Con espresso riferimento alla lett. b) del citato comma 16 e, dunque, ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, inclusi quelli relativi alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), il legislatore ha comunque specificato, nel comma 32, le informazioni che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali.

Si tratta di obblighi di pubblicità e trasparenza che coinvolgono settori particolarmente a rischio, come quello delle procedure di gara, estremamente esposti a fenomeni di corruzione e criminalità organizzata, e che riguardano, in particolare:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Le amministrazioni devono trasmettere tali informazioni, in formato digitale, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, a sua volta, le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Inoltre, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

3. L'ambito soggettivo di applicazione

Il comma 34 individua tra i soggetti a cui si applicano le disposizioni in tema di trasparenza, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, n. 165, e successive modificazioni e quindi anche i Comuni.

4. La trasmissione delle informazioni

4.1 Trasmissione delle informazioni al CIVIT e monitoraggio

Ai sensi dell'art. 1, comma 27, tutte le informazioni pubblicate sui siti internet devono essere anche trasmesse, in via telematica, alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e

l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che opera, in virtù della legge 190/2012, quale Autorità nazionale anticorruzione.

La legge ha anche assegnato alle amministrazioni, in forza del comma 28, il compito di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

4.2 Trasmissione delle istanze dei cittadini alla P.A.

Il comma 29 impone a ciascuna amministrazione pubblica di rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il menzionato art. 38, che disciplina le modalità di invio e la sottoscrizione delle istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, dispone che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica e che quelle inviate in via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4.3 Accessibilità diretta alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi

Ai sensi del comma 30, le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite gli strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato d.lgs. 82/2005, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

5. Conseguenze in caso di mancata o incompleta pubblicazione

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni che i decreti attuativi dovranno individuare costituisce, in forza del comma 33, violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 198/2009 (disciplina sulla cd. class action), ed è comunque oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 165/2001, e successive modificazioni, quale responsabilità dirigenziale.

Anche eventuale ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Più precisamente, il citato articolo 65, comma 1, dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

6. L'attuazione della legge 190/2012 (entro maggio 2013)

6.1 Decreti ministeriali attuativi delle norme in materia di trasparenza

Con il comma 31, il legislatore affida al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012, di decreti volti a individuare:

- le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei citati commi 15 e 16 (**trasparenza attraverso la rete internet di cui al paragrafo 2**) e le relative modalità di pubblicazione;
- le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30, relativi alla creazione di indirizzi di posta elettronica e al ricorso agli strumenti di identificazione informatica.

6.2 La delega al governo per l'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

La legge prevede, inoltre, a norma del comma 35, una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, di un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

6.3 Il decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 190/2012, recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il testo, che consta di 53 articoli, conferma sostanzialmente l'impianto di quello già approvato in sede preliminare.

Si tratta di un provvedimento complesso, il quale, come si evince dalla relazione che l'accompagna, intende il principio di trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il decreto, inoltre, pur predisposto in tempi rapidissimi, non si limita a raccogliere e coordinare in un unico testo le disposizioni attualmente vigenti in materia, bensì integra e modifica l'attuale quadro normativo.

In primo luogo, il decreto istituisce l'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

Il decreto introduce, altresì, un nuovo istituto, quello del diritto di accesso civico. Questa

nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. Viene, inoltre, sancito l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

Il decreto disciplina, altresì, il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, quale parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione: esso deve contemplare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

Accogliendo alcune delle osservazioni rese dal Garante e dalla Conferenza unificata, il decreto ha poi meglio armonizzato la disciplina rispetto a quella del Codice della privacy, ad esempio, prevedendo espressamente l'esclusione della pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, si è previsto, su richiesta delle regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello sessuale degli individui; la previsione di un'accessibilità selettiva e mirata dei documenti e dei dati dopo la scadenza del termine di pubblicazione, e comunque sancendo la cancellazione dei dati personali; la previsione di modifiche che introducano, selettivamente, una graduazione degli obblighi di pubblicazione relativi ai componenti di organi politici, sia sotto il profilo del numero dei soggetti coinvolti (con riferimento non solo ai titolari di cariche politiche ma anche all'estensione dell'ambito di applicazione della legge al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado), che del contenuto degli atti da pubblicare, prevedendo in ogni caso la soppressione della disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al mancato consenso, e che della dichiarazione dei redditi siano pubblicate sul web, al massimo, le sole "notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi"; la previsione di modifiche rispetto al previsto obbligo di pubblicazione dei dati relativi a dipendenti pubblici a un novero più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, e individuando modalità di diffusione dei dati meno invasive della sfera personale.

7. Sintesi operativa in tema di obblighi di trasparenza e pubblicità nella legge anticorruzione e nel decreto attuativo

1. La trasparenza è intesa come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e costituisce livello essenziale delle prestazioni.

La trasparenza, così intesa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, e buon andamento dell’azione amministrativa.

2. Il principio di trasparenza si assicura con la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 16 della legge 190/2012 secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e mediante pubblicazione dei bilanci, dei conti consuntivi, dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei costi di produzione dei servizi erogati al cittadino.

3. Le informazioni pubblicate sui siti internet vengono poi trasmesse anche alla CIVIT, quale autorità nazionale anticorruzione (art. 1 , comma 27).

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni richieste dalla legge costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici.

4. La pubblicazione sui siti deve essere conforme a specifiche tecniche indicate nell’allegato al decreto di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità.

In virtù del principio generale di trasparenza di cui all’art. 1 del predetto decreto, chiunque ha diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione (art. 2 del decreto).

Per di più tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli , di fruirne gratuitamente e di riutilizzarli (art. 3 del decreto).

Si abbandonano quindi , limitatamente a quanto è oggetto di pubblicazione, le previsioni più restrittive del diritto di accesso di cui agli art. 22 e ss. l. n. 241/90.

Rimangono i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni individuate ai commi 1 e 6 dell’art. 24 della legge n. 241/90.

5. Si afferma l'istituto dell'accesso civico (art. 5), che consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, dati ed informazioni di cui le amministrazioni hanno omesso la pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria all'accesso, o nel diritto di richiedere documenti e informazioni qualificati pubblici da norme di legge.

La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione , né è prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (interesse diretto,concreto e attuale).

6. Delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali deve essere garantita la qualità (art. 6) e la riutilizzabilità (art. 7).

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni , salvo termini diversi stabiliti dalla legge (art. 8). Le informazioni devono essere pubblicate sui siti in un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e, scaduti i termini di pubblicazione,, sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio (art. 9).

7. Per quanto riguarda il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere pubblicati sul sito web anche il processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154,199 e 200 dpr 207/2010) .

Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57 comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

8. Per quanto attiene la restante attività della pubblica amministrazione , il decreto prevede l'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi collegiali di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti individuati ad alto rischio dalla legge (autorizzazione e concessioni, scelta del contraente per lavori, servizi e forniture e modalità di selezione, attribuzione di vantaggi economici, concorsi e prove selettive. A questi si aggiungono gli "accordi" stipulati tra amministrazione privati o con altre amministrazione.

Per ciascuno dei suddetti provvedimenti è pubblicata "una scheda sintetica" in cui è indicato il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista, e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento.

9. Quanto all'organizzazione dell'ente, oltre all'informazione di base , sul sito dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:

Per i titolari di incarichi politici

L'atto di nomina o di proclamazione, il curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi per rimborsi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi dell'ente, gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge, dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale (art. 14, comma 1 del decreto);

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i compensi (art. 15).

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei alla P. A. di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

CAPITOLO III LE MODIFICHE ALLA L. 241/1990 E LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI

1. La legge 190/2012 interviene anche sulla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con interventi che riguardano:

- la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo (comma 38);
- l'obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi (comma 41);
- l'obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato ex articolo 11 della legge 241/1990 (comma 47);
- la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (comma 51).

Per quanto attiene la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il comma 51, precisa che la denuncia compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività illecite e corruttive, è sottratta all'accesso alla documentazione amministrativa previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Questa prescrizione assicura tutela a coloro che, all'interno della amministrazione pubblica, segnalano comportamenti disciplinarmente e/o penalmente rilevanti, salvo l'accesso non sia indispensabile per presentare contro costoro denuncia penale per diffamazione o calunnia.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

CAPITOLO IV

MODIFICHE IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO (D. LGS n. 165/2001) AI FINI DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

Il legislatore, con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità” è intervenuto con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sempre ai fini della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In particolare, la c.d. “legge anticorruzione” impone agli enti locali di adattare la normativa sulle autorizzazioni degli incarichi extraufficio, svolti anche a titolo gratuito dai propri dipendenti, introduce novità per il regime delle incompatibilità, del cumulo di impieghi, degli incarichi dirigenziali, nonché nella formazione di commissioni di concorso, di aggiudicazione e nell'assegnazione agli uffici.

Qui di seguito si riportano cenni sulle modifiche introdotte al d.lgs. 165/2001.

1. Incarichi vietati e obbligo di comunicazione (commi 42 e 43)

I commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 190/2012 dispongono una serie di modifiche all'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le **incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici.**

Nel complesso, rendono più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi, delegando ad appositi regolamenti l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e prevedendo la responsabilità erariale del dipendente indebito percettore. Prevedono inoltre l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti e la comunicazione di tutti gli incarichi, anche a titolo gratuito.

Dispongono il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici (comma 46)

Coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo c.p., rubricato "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", non possono:

- a) far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di segreteria;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque tipo.

3. Codice di comportamento (commi 44 e 45)

La legge anticorruzione, nel rivedere alcune disposizioni in materia di pubblico impiego, interviene anche in materia di codice di comportamento.

Grande rilievo viene attribuito alle regole su «regali, compensi e altre utilità» che sono contenute nell'articolo 4 del D.P.R. Il principio riguarda il divieto generale di accettare regali «salvo quelli di modico valore» e solo se «effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia».

Tale divieto si estende anche ai regali non «modici» offerti dai sottoposti ai capi oppure « ai suoi parenti o conviventi».

Inoltre nessun omaggio, di qualsiasi valore, potrà essere chiesto come corrispettivo di un'attività d'ufficio.

Il «Codice» tenta anche di dare una definizione di **“modico valore”¹⁰¹ che in via orientativa, arriva a euro 100. Tuttavia i piani di prevenzione anti-corrruzione potranno modulare la cifra: per ridurla e anche per aumentarla fino a «un importo massimo non superiore a euro 150».**

Ribadisce inoltre che sono fatte salve le responsabilità già perseguibili di tipo civile, amministrativo e contabile e che ricevere regali fuori dai casi consentiti potrà portare fino al licenziamento con preavviso se si dimostra la «correlazione» con il compimento di atti d'ufficio o nel caso di recidiva.

Il livello di osservanza del codice, inoltre, è uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale: eventuali violazioni del codice infatti sono annotate nelle schede di valutazione.

Inoltre il buon dipendente pubblico non potrà usare a fini privati le informazioni di cui dispone per lavoro e dovrà comunicare qualsiasi conflitto d'interesse per i rapporti avuti negli ultimi tre anni con soggetti privati.

Il pubblico dipendente dovrà anche astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che coinvolgano interessi propri, dei parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi oppure che riguardino persone con cui si hanno rapporti di frequentazione abituale o, al contrario, con cui vi sia grave inimicizia personale o del coniuge, vi sia causa pendente ovvero rapporti di credito o debito significativi. Infine l'obbligo di astensione concerne anche le decisioni relative ad associazioni oppure organizzazioni in cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore, agente o amministratore o gerente o dirigente.

Altri principi sanciti dal codice di comportamento riguardano:

la riservatezza;

l'oculatazza nell'uso delle risorse;

del materiale e dei mezzi della P.A. (auto e telefono d'ufficio non potranno essere utilizzati a fini personali, se non per «urgenze»);

la cortesia nei rapporti con il pubblico;

rispetto delle pratiche senza alcuna distinzione per lingua, religione, credo politico ecc.;
silenzio con la stampa.

Per i dirigenti è confermato l'obbligo di rendere nota la propria situazione patrimoniale e tributaria.
Il codice di comportamento, da consegnarsi a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione , verrà pubblicato sul sito del Comune.

CAPITOLO V

CODICE ETICO PER PROMUOVERE LA CULURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA NEI PICCOLI COMUNI

Una serie di indicatori , tra i quali le inchieste giudiziarie, i decreti di scioglimento di enti locali per infiltrazioni mafiose e le stime dei costi economici della corruzione, inducono a ritenere che è necessario portare avanti un'azione per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.

Da più parti si auspica l'elaborazione di un codice etico, che ponga a base dell'agire pubblico l'imparzialità, la trasparenza, l'onestà, la diligenza e la lealtà.

Il predetto codice etico dovrebbe vincolare chiunque eserciti una funzione pubblica in qualità di amministratore e chiunque eserciti una funzione rappresentativa.

Nei piccoli comuni i principi , a cui il codice etico dovrebbe ispirarsi, sono i seguenti: :

- conformare la condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza , rettitudine e trasparenza ;
- garantire una piena trasparenza patrimoniale ;
- non accettare regali eccedenti il valore usuale e non accettare alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate dagli uffici ;
- astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla carica ogni qual volta viene richiesto di soddisfare interessi particolari e/o clientelari di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell'interesse generale ;
- astenersi dall'esercitare pressioni indebite su concessionari, appaltatori, fornitori per l'esecuzione o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto , o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale, diretto o indiretto ;
- opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze di servizio ;

- dimettersi o rimettere il mandato in caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e per ogni altra fattispecie di particolare gravità.

Il codice etico, munito della formula “m’impegno a rispettarlo”, dovrebbe essere sottoscritto dal Sindaco in occasione del primo Consiglio comunale utile e viene pubblicato sul sito internet del Comune con l’elenco degli altri amministratori che vi hanno aderito mediante dichiarazione davanti al Consiglio.

L’ente s’impegna ad adottare il codice etico dalla prossima legislatura.

CAPITOLO VI

Le linee guida per la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione: criteri direttivi, contenuto minimo dei Piani, formazione del personale

1. In data 13.3.2003 il Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale anticorruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, ha definito le relative linee guida come segue:

E' necessario:

promuovere l’effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni e, a regime, l’adozione degli stessi nei termini previsti dalla legge, **nonché il loro aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione;**

assicurare un contenuto minimo dei Piani Triennali, che corrisponda all’obiettivo ineludibile dell’individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio);

consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del Piano alle specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative;

differenziare le linee guida quanto ai loro destinatari: linee guida più stringenti, quasi direttamente operative, per le amministrazioni centrali (e gli enti da queste controllati); per regioni ed enti locali, linee guide che possano essere **recepite e adattate dai detti enti nei propri Piani;**

- rendere le informazioni raccolte nei Piani e le relative strategie di contrasto alla corruzione leggibili secondo linguaggi omogenei, che rendano possibile un'agevole verifica dello stato di attuazione delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazione delle diverse esperienze;
- **indicare meccanismi e criteri per la valutazione dell'adeguatezza dei Piani Triennali, con particolare riferimento ad aree a rischio comuni e generali;**
- **prevedere che in sede di elaborazione del Piano e in sede di verifica della sua attuazione siano fornite indicazioni atte ad assicurare la pubblicità delle forme di consultazione o degli incontri con associazioni o portatori di interessi particolari;**
- **fornire direttive affinché la funzione di responsabile della prevenzione sia svolta secondo criteri di rotazione, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'amministrazione;**
- **dare raccomandazioni affinché le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190).**

1. Il contenuto minimo dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Le linee guida contenute nel P.N.A., pertanto, dovranno indurre le pubbliche amministrazioni ad articolare il proprio Piano Triennale almeno intorno ad alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati dalla legge n. 190 (comma 9):

- a) l'individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 : autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale);**
- b) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.**

c) **il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;**

d) **la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;**

e) **l'individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:**

a. l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;

b. l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, **con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture**. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione **diretta** di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso **funzionario si occupi personalmente** per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;

c. l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, **ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;**

d. l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, **nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;**

e. l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, **ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;**

f. l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);

g. l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;

h. l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

i. l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

f) l'individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance;

g) la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

2. La formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

In linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la legge n. 190 ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio. Al riguardo, nell'ambito del P.N.A. dovranno formularsi apposite raccomandazioni alle amministrazioni per favorire la formazione, anche con l'apporto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico.

PARTE II

CAPITOLO VII

Mappatura delle attività a più elevato rischio nell'ente

Viene innanzitutto considerato che la legge anticorruzione individua già come più esposte al rischio di corruzione le seguenti attività : **autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi ; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale ;** Si procede pertanto a collocare ciascuna nell'area di pertinenza, secondo l'articolazione organizzativa che l'ente ha e precisamente :

- 1) le autorizzazioni e le concessioni nell'Area tecnica e SUAP, in relazione alle materie di pertinenza ;**
- 2) la scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi nell'Area lavori pubblici.**
- 3) la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nell'Area amministrativa/Servizi sociali ;**
- 4) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione di personale nell'area Personale;**
- 5) rispetto dei termini in materia di riscossione dei tributi e regolarità amministrativa e contabile.**

Individuazione di misure di controllo, di monitoraggio , di trasparenza e di contrasto per le attività soggette a rischio.

A) In ordine al punto 1 (autorizzazioni e concessioni)

Tra i compiti assegnati al sistema di controllo interno dell'ente è da includere quello di verificare il rispetto dei termini relativamente ai procedimenti di autorizzazione e concessione, rilasciati dal responsabile di servizio , e l'avvenuto versamento delle somme dovute all'ente, evidenziando nella relazione al Sindaco eventuali anomalie..

A tal fine il responsabile competente, nel pubblicare tali atti nel sito dell'ente "Amministrazione trasparente" , indicherà tale tipologia di atti con il codice **01**.

B) In ordine al punto 2 (scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi nell'Area lavori pubblici).

- Per quanto riguarda l'affidamento di lavori/forniture e servizi, vengono sottoposti a monitoraggio e/o a controlli specifici le gare che si concludono con la partecipazione fino a due soli concorrenti. Sono altresì soggetti a monitoraggio e/o a controlli specifici i subappalti relativi a gare con il sistema del massimo ribasso.

Avendo l'Amministrazione sottoscritto il protocollo di legalità con la Prefettura di Vibo Valentia, l'ente dovrà precisare in tutti gli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, legge 190/2012).

- Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi legali di patrocinio e consulenza, l'ente assume i criteri della trasparenza e della rotazione.

A tal fine emanerà apposito disciplinare, che prevede l'istituzione dell'albo comunale, previo avviso pubblico, e il suo aggiornamento con periodicità almeno annuale.

C) In ordine al punto 3 (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari)

Verranno sottoposte a monitoraggio:

a) le erogazioni che superano le 500 euro, qualsiasi sia la loro frequenza nell'anno.

A tal fine il responsabile competente, nel pubblicare tali atti nel sito "Amministrazione trasparente", apporrà il codice **02** e inoltre indicherà la motivazione, che giustifica il superamento di tale importo;

b) qualsiasi erogazione in favore di parenti di amministratori fino al quarto grado.

A tal fine il responsabile competente, nel pubblicare tali atti nel sito "Amministrazione trasparente", apporrà il codice **03**.

D) In ordine al punto 4 (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale).

L'ente privilegia il merito scolastico e universitario per l'accesso all'impiego in posti di ruolo e a tempo determinato.

A tal fine l'ente apporrà le conseguenti modifiche alla disciplina per i concorsi pubblici e le selezioni.

E) In ordine al punto 5 (riscossione dei tributi e rispetto dell'ordine cronologico e della regolarità di emissione dei mandati)

- Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente dell'ente ai quali è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovranno rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo.

- Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente dell'ente, in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo o persone con loro conviventi

- Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, del rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche ed in corrispondenza dell'ordine delle liquidazioni, e dell'ordine cronologico di emissione dei mandati sarà inserito nel piano della performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e del controllo di gestione di cui agli artt. 147,196 e 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il rispetto di tali termini e modalità di lavoro saranno oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

- Il rispetto delle procedure per la riscossione dei tributi è soggetto a controllo di regolarità amministrativa e all'applicazione delle relative responsabilità.

F) in ordine alla rotazione degli incarichi

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad anni tre.

CAPITOLO VIII

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il responsabile della prevenzione della corruzione predisporrà annualmente un programma di formazione per i dipendenti addetti ad attività a rischio, sopra individuati.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e delle illegalità nella pubblica amministrazione, destinate a tutto il personale.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle oo.ss. e alle r.s.u. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del CCNL 1.4.1999.

Spilinga li 03/04/2013

(D.ssa Crupi Elisabetta)